



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 120
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 86/A, 87/A, 88/A, 89/A, 90/A, 91/A, 92/A e 93/A della F.I.G.C., inerenti i provvedimenti della Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies, del Codice di Giustizia Sportiva (applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 100pf14-15 adottato nei confronti del dott. Claudio LOTITO, Presidente della S.S. LAZIO S.p.A. e della società S.S. LAZIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
 - Claudio LOTITO per aver tenuto, in violazione dell'art 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, un comportamento offensivo nei confronti del dott. Giuseppe MAROTTA, Amministratore Delegato della società F.C. JUVENTUS S.p.A.;
 - S.S. LAZIO S.p.A. per responsabilità diretta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal dott. Claudio LOTITO nell'interesse proprio e della società S.S. LAZIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 10.000,00 di ammenda nei confronti del dott. Claudio LOTITO e € 10.000,00 di ammenda nei confronti della S.S. LAZIO S.p.A.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 332pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Felice BELLOLI, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Felice BELLOLI, in violazione dell'art 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 34, comma 3, lettera d), dello Statuto Federale e 7, comma 3, del Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia sportiva di cui al C.U. N. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, per aver ritirato precauzionalmente in via di fatto la tessera federale del Giudice Sportivo Sig.ra Cinzia Sistu adottando un provvedimento arbitrario che esulava dalle sue attribuzioni;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Felice BELLOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000 di ammenda con diffida nei confronti Sig. Felice BELLOLI.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Francesco MOTTOLA, Dirigente della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD e della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD, avente ad oggetto la seguente condotta:
 - Francesco MOTTOLA per aver sottoscritto nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD le distinte di tre gare “categoria Pulcini”, comprensive delle specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati, malgrado la calciatrice Erin Maria Patrizia Cesarini non avesse titolo a partecipare alle gare, perché al momento non tesserata in violazione dell’allora vigente art. 1 comma 1, del C.G.S. in relazione all’allora vigente art. 10, comma 2, del C.G.S.;
 - A.S.D. VIS PERUGIA NORD per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MOTTOLA e dal Sig. Gianluca BELLUCCI, legale rappresentante della A.S.D. VIS PERUGIA NORD, nell’interesse della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di gg. 30 di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MOTTOLA, e di € 600.00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD.

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175pf13-14 adottato nei confronti di COCIANI Lorenzo, tesserato A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, ROSSI Andrea Presidente della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO e della società A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, avente ad oggetto la seguente condotta:
 - COCIANI Lorenzo per aver svolto attività di tecnico a favore della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO nella stagione sportiva 2013/2014, consentendo che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte gara alla voce allenatore, il tutto senza alcun titolo al riguardo, sia in ragione dell'abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per "allenatore dilettante" e, comunque, in assenza di alcuna deroga da parte degli Organi preposti al rilascio, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento al Comunicato n. 89 LND 13-14 pubblicato il 07/10/2013;
 - ROSSI Andrea per aver consentito e, comunque, non impedito al Sig. COCIANI Lorenzo di svolgere attività di tecnico della prima squadra della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, in assenza di un titolo abilitativo per tale attività, il tutto in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento al Comunicato n. 89 LND 13-14 pubblicato il 07/10/2013;
 - A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, per responsabilità diretta ed oggettiva;
- Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. COCIANI Lorenzo e dal sig. ROSSI Andrea nell'interesse proprio e della società A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di gg. 44 di squalifica nei confronti di Lorenzo COCIANI, di due mesi di inibizione nei confronti di Andrea ROSSI, e €200,00 di ammenda nei confronti della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI, Vice Presidente Vicario della società A.C. MILAN S.p.A., Filippo GALLI, Responsabile del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., Bianchessi Mauro, Dirigente del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., del Sig. Vittorio VIGOLO, tesserato della società A.C. MILAN S.p.A. e A.C. MILAN S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:
- Adriano GALLIANI: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del C.G.S. e art. 40, comma 3 e 3 bis N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto, nella qualità di Vice Presidente Vicario con poteri di legale rappresentante della società A.C. MILAN S.p.A., due distinti tesseramenti in data 1.08.2013 e 8.01.2014 relativi al giovane calciatore Vittorio VIGOLO (6.01.2000), in assenza dei requisiti previsti da tali norme e del successivo utilizzo del suddetto giovane calciatore nella gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione 2013/2014;
 - Filippo GALLI: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 36 del Regolamento del S.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del S.G.S. S.S. 2012/2013 per aver, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nel sottoporre a provino nel mese di giugno 2013 il giovane calciatore Vittorio VIGOLO in costanza di tesseramento per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza del nulla osta da parte della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, trattandosi di giovane calciatore proveniente da altra Regione e di età inferiore al 14° anno;
 - Mauro BIANCHESSI: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 36 del Regolamento del S.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del S.G.S. S.S. 2012/2013 per aver, nella qualità di Dirigente del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nel sottoporre a provino nel mese di giugno 2013 il giovane calciatore Vittorio VIGOLO in costanza di tesseramento per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza del nulla osta da parte della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, trattandosi di giovane calciatore proveniente da altra Regione e di età inferiore al 14° anno;
 - Vittorio VIGOLO: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 6 del C.G.S., e art. 40, comma 3 e 3 bis N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società A.C. MILAN S.p.A., due distinti tesseramenti in data 1.08.2013 e 8.01.2014, in violazione dell'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. e del successivo suo utilizzo nelle gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione 2013/2014; nonché per aver preso parte a due distinti provini nel mese di giugno 2013 in costanza di tesseramento per la società

HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza di autorizzazione della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico;

- A.C. MILAN S.p.A. per responsabilità diretta e oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adriano GALLIANI nell'interesse proprio e della società A.C. MILAN S.p.A., dal Sig. Filippo GALLI, dal Sig. Mauro BIANCHESSI e dal Sig. Vittorio VIGOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 8.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI, di gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Filippo GALLI, di mesi due e gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Mauro BIANCHESSI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del calciatore Vittorio VIGOLO, e di € 10.000,00 di ammenda nei confronti della società A.C. MILAN S.p.A.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Costantino SESSA, Presidente della società A.S.D. TREZZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
 - Costantino SESSA: per non essersi presentato dinanzi agli Organi della giustizia sportiva, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 3, del vecchio C.G.S. e di cui all'art. 1 bis, comma 3, del nuovo C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Costantino SESSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 30 di inibizione nei confronti del Sig. Costantino SESSA,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 15pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Salvatore Luigi BRUNO, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Salvatore Luigi BRUNO: per aver pattuito con la società A.S.D. TRICASE per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013 un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 del 1°.7.2012;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Luigi BRUNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 40 di squalifica nei confronti del Sig. Salvatore Luigi BRUNO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 13pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Sandro CIPPARONE, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Sandro CIPPARONE: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 del 7/10/2013, per aver pattuito con la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2013/2014 un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sandro CIPPARONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 49 di squalifica nei confronti del Sig. Sandro CIPPARONE

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio